

LIVIA MIGLIARDI ZINGALE (GENOVA)

RISPOSTA A FEDERICO MORELLI

Nella relazione dal suggestivo titolo, *Grammatêphoroi e vie della giustizia nell'Egitto tardo antico*, il giovane studioso presenta i risultati della minuziosa indagine da lui condotta sul termine *grammatêphoros*, che fino ad oggi è stato comunemente interpretato nei dizionari della lingua greca nel significato tecnico di “portalettere”, “messaggero”, “corriere”, un addetto cioè del servizio postale, vuoi privato vuoi pubblico.

Secondo il Morelli proprio questa accezione specifica, che è ampiamente testimoniata nelle fonti letterarie – mi vengono in mente i *grammatêphoroi* citati da Plutarco nella vita di Galba, cui è affidato da parte dei consoli il delicato compito di consegnare *ta dogmata* all'imperatore¹ – e che pure è confortata dalla documentazione papirologica di provenienza egiziana, a partire almeno dal II secolo fino a tutto il V secolo della nostra era, si sarebbe in seguito perduta e il vocabolo avrebbe assunto nelle attestazioni del VI e del VII secolo il significato assai più generico di mero “latore di una lettera”, che è d'altronde il suo significato originario.

Si tratta di testi sempre redatti in forma epistolare, che il Morelli con puntuale riferimento all'età cui appartengono, qualifica più semplicemente come “lettere bizantine”, nelle quali il *grammatêphoros* che materialmente consegna la missiva nella maggior parte dei casi non ha un qualche rapporto diretto con il contenuto della lettera stessa, ma che in alcuni interessanti esempi, specificamente indagati dallo studioso, appare invece coinvolto di persona.

Sono documenti, questi ultimi, che – ripeto le parole del Morelli – “lasciano intravedere con maggiore o minore chiarezza una serie di vicende ... giudiziarie, liti, controversie, ricorsi alla e interventi della autorità” e che – prosegue il Morelli – “mostrano per lo più una struttura unitaria e si distinguono per alcuni termini, espressioni e formule ricorrenti”: in essi il *grammatêphoros*, cioè il portatore della missiva, ha subito una qualche ingiustizia ed inizialmente si è rivolto proprio a chi ora ha scritto la lettera, indirizzata a sua volta a chi dovrà in qualche modo tentare di comporre la controversia.

Nella più gran parte di essi il *grammatêphoros* rimane per noi ignoto (vedi ad esempio P. Vindob. G. 40259, P. Oxy. VIII 1164, PSI Congr. XI 14, PSI VII 824, ecc.) e solo raramente è possibile conoscerne il nome, come nel caso piuttosto eccezionale di un tal Ioulios in CPR VIII 55 o di un certo Anypsios in P. Grenf. II 93. In pochi casi è possibile apprenderne almeno il mestiere (*ampelourgos* in P. Vindob. G 16199, *gheôrgos* in P. Lond. III 1073 e SPP X 152 r., *nautês* in P. Apoll. Ano 23 e 24) o la posizione giuridica (*misthotês*

¹ Plut., *Vita Galbae* 8: “...I consoli designarono degli schiavi pubblici con il compito di portare i decreti all'imperatore e diedero loro i cosiddetti diplomi con i contrassegni, riconoscendo i quali i capi delle singole città nei cambi dei veicoli affrettavano le operazioni per far procedere il viaggio dei messaggeri (*grammatephoroi*)”.

in P. Strasb. IV 279) o la funzione (*presbyteros* in SB XXIV 16116) o il sesso (*hê parousê grammatêphoros* in P. Apoll. Ano 61, *hê grammatêphoros gynê* (?) in P. Oxy. XVI 1839).

Anche per quanto riguarda il mittente e il destinatario di queste comunicazioni epistolari mancano in molti casi più precisi elementi per una sicura identificazione, ma in alcuni documenti, che per curiosità ho voluto rapidamente controllare – così come ho fatto per il *grammatêphoros* –, si può invece conoscerne le mansioni. Per esempio, in SB XXIV 16116 chi scrive è un *episkopos* e il destinatario è un *dioikêtês*, mentre in SPP XX 212, dove rimane ignoto il mittente, il destinatario è un *archisymmachos*. In PSI Congr. XI 14 mittente è un emiro e destinatario è un pagarca. Anche in P. Apoll. Ano 23, 24 e 61 il destinatario è un pagarca. In CPR VIII 55 se invero resta sconosciuto il mittente, il destinatario è certamente un personaggio influente alla cui *devotio* ci si rivolge. In P. Oxy. VIII 1164 è una qualche autorità locale che invia la lettera ad un *comes* non altrimenti noto. In P. Lond. III 1073 il destinatario è addirittura il *comes* d'Arcadia.

Tra queste numerose testimonianze l'attenzione del Morelli si sofferma specificamente su P. Vindob. G 40259, un breve documento epistolare di provenienza ermopolitana, databile alla metà del VII secolo d.C., che viene indirizzato da un certo Taurinos, il quale – come risulta dall'archivio in gran parte inedito che di lui ci è conservato – sembra essere un alto funzionario della pagarchia, anche se il titolo non compare esplicitamente nel testo in esame.

Destinatario della lettera è un *dioikêtês* di nome Senouthios, cui il mittente si rivolge, chiedendo espressamente di esaminare la questione che vede in lite l'ignotolatore dell'*epistolê* con alcune persone, anch'esse non meglio identificate: lo stesso Taurinos insiste poi, domandando che la cosa sia regolata con giustizia, altrimenti sarà egli stesso ad occuparsi del caso.

Secondo il Morelli l'intera vicenda può essere così ricostruita: l'ignoto *grammatêphoros*, che ha subito un qualche sopruso, si è rivolto ad un funzionario della pagarchia, Taurinos appunto, per esporgli oralmente le proprie lamentele ed il funzionario è intervenuto domandando la questione ad altro funzionario, il *dioikêtês* Senouthios, cui egli affida attraverso questa lettera la risoluzione della lite.

Si tratterebbe quindi, se si accetta la terminologia squisitamente tecnica adoperata dallo studioso nel suo commento al testo, quando – sono le precise parole da lui utilizzate – scrive di “istruzioni per un'istanza inferiore alla quale viene trasmesso il caso” o ancora “di funzionario delegato a risolvere la controversia”, di una comunicazione ufficiale, inviata da un giudice superiore delegante ad un giudice inferiore delegato.

Ma questa interpretazione sembra trovare alcuni ostacoli. In primo luogo il mittente non si qualifica con il suo titolo e questo poco si comprende in un formale procedimento giudiziario. In secondo luogo sembra strano che sia lo stesso interessato ad avere il compito assai delicato di trasmettere gli atti processuali, che normalmente era attribuito proprio a quei portalettere, corrieri, messaggeri, nunzii – cioè *grammatêphoroi* in senso tecnico –, che ricoprivano siffatta funzione liturgica a

servizio dello stato nel *cursus* cosiddetto *velox* – l’*oxys dromos* ampiamente attestato nei papiri – e che erano appunto presenti nell’apparato amministrativo della giustizia. Si aggiunga poi che all’ufficio della pagarchia, cui secondo le risultanze dell’archivio appartiene lo scrivente, non sembrano competere funzioni giurisdizionali vere e proprie, se non limitatamente ed esclusivamente all’ambito fiscale, dove addirittura potevano essere utilizzate polizia e carceri private².

Si potrebbe allora pensare – come d’altra parte lo stesso Morelli propone nel prosieguo della sua ricerca, in contrasto con quanto ha prima affermato – ad una comunicazione, con la quale Taurinos chiede informalmente ad un *dioikêtês* di comporre in modo stragiudiziale, e non attraverso un regolare processo, la lite in cui è coinvolto l’anonimo latore della missiva.

Ancora una volta verrebbe così documentato il ricorso alla giustizia privata piuttosto che alla giustizia statale, che se pure non del tutto morta – lo aveva prospettato A.A. Schiller³ in un suo famoso saggio – certamente più non funzionava a pieno ritmo come nelle epoche precedenti: un’ulteriore conferma che si aggiunge agli altri esempi citati dal relatore, che consistono in analoghe comunicazioni, in cui si fa specifico riferimento a queste procedure stragiudiziali assai diffuse in età tardo-antica, cui l’amico Modrzejewski ha dedicato un ampio saggio in tempi ormai lontani⁴, e che in anni anche successivi sono state oggetto di rinnovata indagine da parte di altri studiosi quali K.-H. Ziegler, D. Simon o S. Allam.

Ma su queste diverse “vie della giustizia”, nelle quali si può plausibilmente inquadrare il documento viennese esaminato dal Morelli e che dagli editori di testi papirologici vengono spesso indicate genericamente sotto il nome di “arbitrati”, è necessaria forse maggiore cautela, dal momento che si ha un arbitrato solo quando le parti coinvolte in una lite sono d’accordo nel demandare a terze persone di loro fiducia – gli arbitri appunto – la risoluzione della controversia.

Al riguardo, ancora S. Allam in un interessante saggio pubblicato anni addietro⁵, sulla scia già tracciata da altri storici dei diritti antichi e in particolare dal già citato Schiller, richiama accanto all’arbitrato almeno altri due diversi modi utilizzati nell’Egitto tardo antico per risolvere una lite al di fuori del processo, che nella terminologia giuridica inglese vengono rispettivamente qualificati come

² Per quanto riguarda i dubbi sulle funzioni giurisdizionali del pagarca, sostenute da parte della dottrina più risalente, si veda almeno D. Simon, *Zur Zivilgerichtsbarkeit im spätbyzantinischen Ägypten*, in *RIDA* 3e s., 18, 1971, 623-658, più specificamente 638. Vedi anche di recente, R. Mazza, *Ricerche sul pagarca nell’Egitto tardoantico e bizantino*, in *Aegyptus* 75, 1995, 169-242, in particolare 226, dove la studiosa così si esprime: “... I compiti giudiziari e di ordine pubblico sono incerti e paiono comunque essere connessi con questioni riconducibili al fisco”.

³ Cfr. *The Courts are no more*, in *Studi in onore di E. Volterra*, I, Milano 1971, 469-502.

⁴ Cfr. *Private Arbitration in the Law of greco-roman Egypt*, in *JJP* 6, 1952, 239-256.

⁵ Cfr. *Observations on civil Jurisdiction in late byzantine and early arabic Egypt*, in *Life in a Multi-Cultural Society: Egypt from Cambyses to Constantine and beyond*, a cura di J.H. Johnson, Chicago 1992, 1-8.

“negotiation” e “mediation” o “conciliation”: in italiano diremmo “negoziato” o “trattativa” precontrattuale nel primo caso, “mediazione” o “conciliazione” nel secondo caso.

Ora per gli esempi raccolti dal Morelli, che rinviano più o meno direttamente a queste differenti soluzioni stragiudiziali delle liti, bisognerebbe riesaminare con attenzione ogni singolo caso e questo non spetta certo a chi vi parla quale semplice rispondente.

Dal canto mio mi limito ad osservare che, almeno per quanto concerne il documento viennese inedito che il Morelli ci ha presentato, si possa escludere qualsiasi riferimento diretto ad un arbitrato, dal momento che a questo punto della vicenda non risulta ancora alcun accordo tra le parti per la scelta di un terzo quale risolutore della controversia, che vede protagonisti l’ignoto *grammatêphoros* e gli altrettanto sconosciuti suoi avversari. Ciò non significa che il *dioikêtês* Senouthios non possa in seguito avere indicato tale via ai contendenti – come d’altronde suggerisce lo stesso Morelli in altro punto della sua relazione –, tanto più che proprio al *dioikêtês* spesso sono demandati in questa tarda età compiti di tipo arbitrale, ma questa rimane soltanto un’ipotesi, dal momento che non conosciamo ciò che poi è accaduto.

In conclusione, penso piuttosto – come già ho detto all’inizio – ad una comunicazione non ufficiale inviata da Taurinos, che può ben essere un alto esponente della pagarchia, ma che agisce in questo contesto non tanto come funzionario dell’amministrazione statale bensì quale persona di certo assai influente, cui si è rivolto per esporre le proprie lagnanze il latore della missiva, che con questa lettera di raccomandazione potrà trovare giustizia presso il *dioikêtês* Senouthios o forse no.

Il fatto poi che Taurinos, in caso di fallimento da parte di Senouthios, chieda di occuparsi direttamente del caso, forse vuol dire soltanto che dalla sua posizione di potere egli sarà comunque in grado di risolvere in un modo o nell’altro l’intera questione.

Un’ultima osservazione, del tutto collaterale e che nulla vuol togliere all’interesse e alla rilevanza dell’indagine, riguarda il termine “istanza”, che in un linguaggio curialesco può indicare il grado di giurisdizione, appunto in riferimento all’autorità giudicante, e che il nostro papirologo continua ad adoperare nelle espressioni, “istanza superiore” e “istanza inferiore”, anche se nei casi da lui esaminati in realtà di giurisdizione non si tratta: invero questo significato, che pure era contenuto nel codice del 1865, non è più utilizzato nel codice vigente e rimane pertanto la sola accezione tecnica di “richiesta”, “domanda”, e quindi “domanda giudiziale” propriamente detta.